

AVVISO

L'abrogazione dell'art. 126 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) non esclude l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni poste in essere giornalmente (c.d. registro di PS).

Il Consiglio di Stato con parere n. 15 del 2 marzo 2018 si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art. 128.

Pertanto coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del TULPS.

Il registro delle operazioni giornaliere, prima di essere messo in uso, dovrebbe essere vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza (il Comune), ma per effetto di recenti disposizioni di semplificazione, il titolare dell'attività può:

- procedere ad una semplice autovidimazione del registro cartaceo inviando una dichiarazione al SUAP;
- tenere il registro in modalità informatica con le modalità previste dall'art. 2215-bis del C.C., inviandone dichiarazione al SUAP

Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di P.S. di cui all'art. 128 del TULPS.

RIFERIMENTI DI LEGGE:

- [DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222](#) Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- [Consiglio di Stato parere n. 15/2018](#)